03929/23

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Francesco Maria CIRILLO - Presidente -

Dott. Cristiano VALLE - Consigliere -

Dott. Paolo PORRECA - Consigliere -

Dott. Stefano Giaime GUIZZI - Rel. Consigliere -

Dott. Marilena GORGONI - Consigliere -

Oggetto

LOCAZIONE USO DIVERSO
Appello - Difetto di specificità dei motivi - Esclusione

Ud. 23/11/2022 - CC

R.G.N. 5752/2022

Cron 3929

Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 5752-2022 proposto da:

(omissis) (omissis) elettivamente domiciliato in (omissis), presso lo studio dell'Avvocato (omissis) rappresentato e difeso dall'Avvocato (omissis);

- ricorrente -

contro

(omissis) SRL, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in (omissis), presso lo studio dell'Avvocato (omissis), rappresentata e difesa dall'Avvocato (omissis)

- controricorrente -

10958/22

avverso la sentenza n. 490/2021 della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 27/12/2021;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott. Stefano Giaime GUIZZI.

Ritenuto in fatto

- che (omissis) (omissis) ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 490/21, del 27 dicembre 2021, della Corte di Appello di Caltanissetta, che – dichiarandone inammissibile il gravame avverso la sentenza n. 311/17 del Tribunale di Caltanissetta – ha confermato la declaratoria di risoluzione del contratto di affitto di ramo di azienda corrente tra lo stesso e la società (omissis) S.r.l. (d'ora in poi, "(omissis)");

- che, in punto di fatto, l'odierno ricorrente riferisce di essere stato convenuto in giudizio dalla (omissis) S.r.l., affinché fosse dichiarato risolto – per l'operare di clausola risolutiva espressa – il contratto di affitto di azienda, relativo ad impianto distribuzione di carburanti e lubrificanti, con annesso locale adibito ad esercizio bar, contratto corrente dal 26 gennaio 1987, "*ab origine*", tra il (omissis) e la società (omissis) S.p.a.;

- che subentrata a tale società la (omissis) S.r.l., unica parte contraente del (omissis) poi, diveniva – a seguito di fusione societaria intervenuta il 28 ottobre 2005 – la predetta (omissis) S.r.l., con la quale il medesimo sottoscriveva un nuovo contratto, il 12 ottobre 2008;

- che alla domanda di risoluzione l'attrice ne affiancava altra di condanna del (omissis) a pagare l'importo di € 23.156,46, per canoni non corrisposti fino alla data del 2 settembre 2016, oltre interessi moratori;

- che, costituitosi in giudizio, il convenuto eccepiva – tra l'altro – il difetto di legittimazione di (omissis) per essere stato ogni diritto verso esso (omissis), quanto all'affitto dell'esercizio commerciale destinato a bar e adiacente alla stazione di servizio, ceduto alla società Gestione (omissis) S.r.l.;

- che il primo giudice dichiarava risolto il contratto per inadempimento del (omissis)

- che il giudice di appello, nel pronunciarsi sul gravame esperito dal convenuto soccombente (dopo che questa Corte – investita con regolamento di competenza avverso il provvedimento con cui la Corte nissena aveva dichiarato competente il Tribunale di Roma – dichiarava, invece, la competenza del Tribunale di Caltanissetta), ha ritenuto lo stesso inammissibile, a norma "dell'art. 342 cod. proc. civ.".

- che avverso tale sentenza della Corte territoriale ricorre per cassazione il (omissis) sulla base – come detto – di due motivi:

- che il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 342 cod. proc. civ., censurando la pronuncia di inammissibilità dell'appello, resa dal secondo giudice per difetto di specificità dei motivi di gravame;

- che il secondo motivo denuncia omessa motivazione in ordine a più punti decisivi della controversia;

- che ha resistito all'impugnazione, con controricorso, la (omissis) S.r.l., chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata;

- che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-*bis* cod. proc. civ., è stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio per il 23 novembre 2022;

- che la controricorrente ha depositato memoria.

Considerato in diritto

- che il ricorso va accolto, nei limiti di seguito precisati, ovvero in relazione al suo primo motivo;

- che ritiene, infatti, questo Collegio che le conclusioni in tal senso rassegnate nella proposta del Consigliere relatore non siano state superate dai rilievi svolti dalla controricorrente nella memoria ex art. 380-*bis*, comma 2, cod. proc. civ.;

- che il primo motivo di ricorso è fondato;

- che il giudice di prime cure aveva affermato che, dal contratto di affitto di ramo di azienda concluso con (omissis), erano esclusi "gli immobili aventi ad oggetto attività diverse dalla distribuzione come quella di ristorazione e bar";

- che, secondo l'allora appellante (omissis) la conferma, invece, della titolarità della (omissis) sarebbe stata costituita dalla "comunicazione di dichiarata risoluzione del contratto di affitto [...] a firma del responsabile della (omissis) e non anche di (omissis)

- che a fronte di tale rilievo il giudice di appello ha affermato che il (omissis) "ha riprodotto la stessa trama di argomentazioni che era stata spesa davanti al giudice di prime cure", dichiarando il gravame inammissibile ex art. 342 cod. proc. civ.;

- che, tuttavia, la "specificità dei motivi di appello presuppone la specificità della motivazione della sentenza impugnata" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 24 aprile 2019, n. 11197, Rv. 653588-01), nel senso che la prima va sempre "commisurata all'ampiezza e alla portata delle argomentazioni spese dal primo giudice" (Cass. Sez. 3, sent. 29 luglio 2016, n. 15790, Rv. 641584-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 26 luglio 2021, n. 21401, Rv. 662214-01), sicché, qualora essa si incentri,

come nella specie, su una sola e sintetica "*ratio decidendi*", il motivo di appello – diversamente da quanto mostra di ritenere l'odierna controricorrente, che pure ha inteso richiamarsi a tale indirizzo giurisprudenziale – può anche consistere nella riproposizione degli argomenti già svolti;

- che, invero, sostenere il contrario, "significherebbe pretendere dall'appellante di introdurre sempre e comunque in appello un «*quid novi*» rispetto agli argomenti spesi in primo grado, il che – a tacer d'altro – non sarebbe coerente col divieto di «*nova*» prescritto dall'art. 345 cod. proc. civ." (così, in motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. 8 febbraio 2018, n. 3115, Rv. 648034-01; nello stesso, nuovamente in motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. 4 novembre 2020, n. 24464, Rv. 659759-01);

- che il primo motivo di ricorso va, dunque, accolto, con assorbimento del secondo;

- che la sentenza, pertanto, va cassata in relazione, con rinvio alla Corte di Appello di Caltanissetta per la decisione nel merito oltre che sulle spese processuali, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo, e, per l'effetto, cassa in relazione la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Caltanissetta, in diversa composizione personale, per la decisione nel merito oltre che sulle spese processuali, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, all'esito di adunanza camerale della Sezione Sesta Civile, Terza sottosezione, della Corte di Cassazione, il 23 novembre 2022.

Il Presidente

Francesco Maria CIRILLO

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
9 FEB 2023
IL CANCELLIERE ESPERTO
Vincenzo Pio Massimiliano Grambarresi